

ALLEGATO N. 1

**Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale
e Tutela Legale
per
Assistenti Sociali
Assistenti Sociali Specialisti**

Condizioni di Assicurazione

Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. 5001 ASSO sono formate da 14 pagine



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 - realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it - Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 - buongiorno reale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi



Stella

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

DEFINIZIONI

Le definizioni il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall' <i>assicurazione</i> .
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Assistente Sociale	Assistente Sociale o Assistente Sociale Specialista regolarmente iscritti all'albo ai sensi della legge n° 84/93 e 328/2001
Contraente	Il soggetto che stipula l' <i>assicurazione</i> .
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Danni	La morte, le lesioni a persone e i danneggiamenti a cose.
Perdite pecuniarie	I danni che consistono nell'esclusivo pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a cose.
Limite di risarcimento	L'importo massimo che Reale Mutua s'impegna a corrispondere in caso di <i>sinistro</i> riguardo a specifiche garanzie; esso non va in ogni modo ad incrementare il massimale.
Massimale	La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.
Parti	Il <i>Contraente</i> e Reale Mutua.
Polizza	I documenti che provano il contratto di assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal <i>Contraente</i> a Reale Mutua.
Procedimento penale:	Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un reato previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.
Richiesta di risarcimento	a) ogni <i>richiesta di risarcimento</i> presentata per iscritto all' <i>Assicurato</i> ; b) ogni diffida scritta, ricevuta dall' <i>Assicurato</i> , in cui un terzo o un cliente esprima l'intenzione di attribuirgli una responsabilità civile professionale; c) l'insorgenza nei confronti dell' <i>Assicurato</i> di un procedimento civile, penale o amministrativo.
Risarcimento	La somma dovuta da Reale Mutua in caso di <i>sinistro</i> .
Scoperto	La parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- Sinistro (Sez. RC):** La richiesta di risarcimento.
- Sinistro o Caso Assicurativo:** Il verificarsi dei casi di controversia.
(Sez. Tutela Legale)
- Spese di giustizia penale** Spese del processo o processuali che:
- In un *procedimento penale*, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
 - In un giudizio civile invece, sono pagate dalle *Parti* contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.
- Transazione:** Accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.
- Tutela legale:** L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del d.lgs. 209/2005 – art. 163/4 – art. 173/4 e correlati.
- Unico caso assicurativo** Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Aut. dello

Real

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* e dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

1.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO - DEROGA AL TACITO RINNOVO

Ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile, l'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Il presente contratto cesserà alla sua scadenza senza alcun obbligo di disdetta.

1.3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, tuttavia le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal *Contraente* o dall'*Assicurato* all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli artt. 1892, 1893, 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo e il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.

Reale Mutua ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

1.5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro o caso assicurativo denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, l'*Assicurato* o Reale Mutua possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. Qualora sia esercitata tale facoltà, Reale Mutua rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

1.7 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del *Contraente*.

1.8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non e qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

1.9 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono comunicare per iscritto a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro o caso assicurativo il *Contraente* o l'*Assicurato* devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SEZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

RISCHIO ASSICURATO

2.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese), **per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, nonché per danni puramente pecuniari, in conseguenza di un fatto accidentale** verificatosi nell'esercizio dell'attività di Assistente Sociale e Assistente Sociale Specialista regolarmente iscritti all'albo ai sensi della legge n° 84/93 e 328/2001.

Si conferma che la garanzia comprende la responsabilità civile derivanti agli assistenti sociali e assistenti sociali specialisti dall'attività di "Tutor Didattici" e di "Supervisor".

L'assicurazione comprende, inoltre, la responsabilità civile dell'Assicurato derivante da:

- attività professionale svolta anche in occasione di calamità naturali o situazioni di emergenza;
- fatti commessi da collaboratori della cui opera l'Assicurato si avvale per lo svolgimento della sua attività professionale;
- violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, **sempreché l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa;**
- perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti a furto, rapina, incendio.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

2.2 - REQUISITI PROFESSIONALI

La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte dell'Assicurato, delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

2.3 - RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite pecuniarie:

1. derivanti dallo svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alla professione assicurata;
2. causati da oppure connessi o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima od al momento della decorrenza di questo contratto che l'Assicurato conosceva, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro l'Assicurato stesso;
3. derivanti da furto, incendio e quelli subiti dalle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo rimanendo invece compresi i danni puramente pecuniari conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore;
4. conseguenti ad omissioni, carenze o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di polizze di assicurazione e nel pagamento di premi di assicurazione;
5. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non a lui derivanti direttamente dalla legge;
6. conseguenti ad inquinamento in genere comunque cagionato, interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, corsi d'acqua e falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
7. conseguenti alla detenzione o all'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
8. derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché dall'uso di aeromobili e natanti;

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

9. derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto i danni derivanti dalla proprietà di beni immobili e dei relativi impianti fissi;

10. conseguenti alla comminazione di sanzioni, multe, ammende;

La garanzia non comprende in ogni caso il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all'Assicurato a titolo di compenso professionale.

2.4 - LIMITAZIONE IN CASO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Resta stabilito fra le Parti che in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, Reale Mutua risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

2.5 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- 1) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- 2) i prestatori di lavoro dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio

2.6 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia viene prestata entro i limiti convenuti in polizza per sinistro il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati. Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri Assicurati.

2.7 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per l'attività svolta dall'Assicurato nel territorio dello Stato italiano, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano e per i sinistri verificatisi in Europa.

2.8 - EFFICACIA DELLA GARANZIA NEL TEMPO

a) Inizio della garanzia

Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (mancato pagamento del premio), la presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da lui denunciate a Reale Mutua, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere prima della stipula del contratto.

b) Termine della garanzia – ultrattività

Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sul modulo di polizza e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per sinistro, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.

c) Cessazione dell'attività

In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, l'Assicurato può richiedere a Reale Mutua di mantenere in vigore la garanzia per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia. A tale fine può chiedere che il contratto sia prorogato annualmente dietro pagamento di un premio annuo pari a due volte l'ultimo premio annuo.

In tal caso andrà perfezionata apposita appendice contrattuale di presa d'atto della cessazione dell'attività e della corrispondente data. In caso decesso

dell'Assicurato la facoltà di mantenere in vigore il contratto sarà attribuita, nei medesimi termini, ai suoi eredi per i comportamenti colposi dei quali essi dovessero essere chiamati a rispondere.

Rimane confermata la facoltà di recesso dal contratto a seguito di sinistro di cui all'art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro.

2.9 - EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE

Qualora alla copertura del rischio assicurato potessero concorrere anche altre assicurazioni stipulate precedentemente con Reale Mutua, le Parti si danno atto che i loro reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente dal presente contratto.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

2.10 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

Il rapporto assicurativo cessa, in caso di:

- **decesso dell'Assicurato;**
- **cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;**
- **radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale.**

In caso di decesso o di cessazione dell'attività, la garanzia cessa alla scadenza annuale della polizza mentre in caso di radiazione o di sospensione dall'Albo professionale la garanzia cessa con effetto immediato.

2.11 - MASSIMALE

L'assicurazione è prestata per ogni **Assicurato** fino alla concorrenza del **massimale di € 1.000.000,00** per ogni annualità assicurativa con il limite di **€ 150.000,00** per sinistro e per anno assicurativo relativamente alle perdite pecuniarie.

Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un **medesimo comportamento colposo**, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente, e l'insieme delle richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico sinistro.

2.12 - SCOPERTO

In caso di sinistro relativo alla garanzia perdite pecuniarie verrà applicato uno scoperto del **10%** con il minimo di **€ 250,00** ed un massimo di **€ 2.500,00**.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

2.13 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure a Reale Mutua, entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art. 1915 del Codice Civile).

2.14 - GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, Reale Mutua, a richiesta del Contraente e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico della Società le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale o del limite di indennizzo, applicabile per il sinistro cui si riferisce la domanda; per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D.Lgs. n.28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente la presente assicurazione, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di sinistro ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale, compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

2.15 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il Contraente o l'Assicurato sono responsabili verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui agli articoli 2.13 e 2.14. Ove poi risulti che abbiano agito in connivenza con i danneggiati o ne abbiano favorito le pretese, decadono dai diritti contrattuali.

2.16 - ARBITRATO

Per tutte le controversie riguardanti la natura ed i limiti della garanzia prestata, è in facoltà delle Parti di demandare la decisione ad un Collegio arbitrale di tre esperti conferendo ad essi mandato con scrittura privata. La proposta di convocare il Collegio arbitrale deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome dell'esperto designato, dopodiché l'altra Parte comunica, entro 30 giorni, il nome dell'esperto che essa, a sua volta, designa. Il terzo arbitro viene scelto dalle Parti in una terna di esperti proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Presidente del Tribunale del luogo ove deve riunirsi il Collegio arbitrale. Nominato il terzo arbitro Reale Mutua convoca il Collegio invitando l'assicurato a produrre tutta la documentazione necessaria. Il Collegio arbitrale risiede, a scelta dell'Assicurato, a Torino o presso la sede dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio esperto e la metà delle spese e competenze del terzo arbitro. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SEZIONE DI TUTELA LEGALE

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua ad ARAG Assicurazioni SPA con sede e Direzione Generale in Verona, 37135 Via del Commercio n° 59, tel. 045/8290411, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 0458290411
- Fax: 0458290557 (per invio nuove denunce di sinistro)
0458290449 (per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro)
- Mail: denunce@arag.it

3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, Reale Mutua, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- l'assistenza di un legale per il ritiro da parte dell'assicurato di documenti presso l'autorità di pubblica sicurezza, anche nel caso in cui non venga successivamente avviata alcuna azione penale nei confronti dell'assicurato. La garanzia opera con un massimale di € 500,00 per ciascun caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. 3.8;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 3.6 comma 3.

3.2 - DELIMITAZIONI

L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

Reale Mutua non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

Nell'ipotesi di unico caso assicurativo la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

3.3 - CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati da Reale Mutua.

3.4 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto all'art. 1.2 - Pagamento del premio - deroga al tacito rinnovo - Reale Mutua presta la garanzia per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza

Artello pub

[Handwritten signature]

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

3.5 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

- 1) Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
- 2) **La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:**
 - **durante il periodo di validità del contratto, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;**
 - **nei due anni antecedenti alla data di effetto del contratto, purché la conoscenza dell' evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza.**
 - **trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto della polizza, in tutte le restanti ipotesi.**
- 3) **La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Reale Mutua, nei modi e nei termini del successivo art. 3.6, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.**
- 4) **La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.**
- 5) Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:
 - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

3.6 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

- 1) L'Assicurato deve immediatamente denunciare a Reale Mutua o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- 2) In ogni caso deve fare pervenire a Reale Mutua o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 5 (cinque) giorni dalla data della notifica stessa.
- 3) L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a Reale Mutua contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
- 4) Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
- 5) L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Reale Mutua e/o ARAG.

3.7 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente Reale Mutua o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

3.8 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.3.6.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.

ARAG così come Reale Mutua, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e Reale Mutua e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

3.9 - RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

3.10 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

3.11 - ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato da Reale Mutua e/o ARAG.

3.12 - DICHIARAZIONI

Il Contraente, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, dichiara di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre l'insorgere di contenzioso che comporti l'onere dell'assistenza stragiudiziale o giudiziale a carico dell'Assicurato.

3.13 - GARANZIE

Le garanzie previste all'art. 3.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono prestate all'Assicurato per i casi assicurativi inerenti l'attività di Assistente Sociale regolarmente iscritto all'albo ai sensi della Legge 23.03.93 n. 84.

Le garanzie valgono per:

- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- Resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento di Reale Mutua è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di Responsabilità Civile.

3.14 - MASSIMALE

Le garanzie previste vengono prestate fino alla concorrenza di € 15.000,00 per sinistro di € 30.000,00 per annualità assicurativa.

Stella

[Signature]

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

3.15 - ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- in materia fiscale ed amministrativa;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti dolosi delle persone assicurate; tuttavia la garanzia è estesa - con il limite per ogni sinistro di €. 5.200,00 – alle spese per sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi purché gli Assicurati vengano prosciolti od assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 del Codice di Procedura Penale); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa, salvo quello di accettazione della remissione della querela ad opera di tutte le parti offese, per reati non altrimenti perseguibili né procedibili. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, Reale Mutua rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente.

Il Contraente

Società Reale Mutua di Assicurazioni

.....

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti delle Condizioni di Assicurazione:

art 1.2 (Pagamento del premio - deroga al tacito rinnovo), art 1.4 (Aggravamento del rischio), art 1.6 (Recesso in caso di sinistro), art 1.9 (Altre assicurazioni), art 2.2 (Requisiti professionali), art 2.3 (Rischi esclusi), art 2.4 (Limitazione in caso di responsabilità solidale), art 2.5 (Persone non considerate terzi), art 2.7 (Estensione Territoriale), art 2.8 (Efficacia della garanzia nel tempo), art 2.9 (Effetti sulle polizze sostituite), art 2.10 (Cessazione del rapporto assicurativo), art 2.11 (Massimale), art 2.12 (Scoperto), art 2.13 (Obblighi in caso di sinistro), art 2.14 (Gestione delle vertenze di danno – Spese legali); art 2.15 (Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri), art 2.16 (Arbitrato), art. 3.4 (Decorrenza e durata del contratto), art. 3.6 (Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale), art. 3.7 (Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa), art. 3.9 (Recupero di somme).

Il Contraente

.....

Il Contraente, con la firma, dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo (Mod. 5001ASSO/FI RCG) contenente la Nota Informativa (Mod. 5001ASSO/NI RCG) e le Condizioni di Assicurazione (Mod. 5001ASSO-RCG).

Il Contraente

ALLEGATO N.2

Spett.le
Consiglio Nazionale dell'Ordine
degli Assistenti Sociali
Via del Viminale, 43/B
00184 Roma

Oggetto: Copertura assicurativa della Responsabilità civile professionale e Tutela legale per Assistenti sociali

Il sottoscritto GIORDANO ANTONELLO, iscritto al registro IVASS (nella sez. A in veste di Agente n. di iscrizione A000051840), in nome e per conto della Società Reale Mutua di Assicurazione nella qualità di Agente Capo Procuratore dell' AGENZIA ROMA TRITONE con sede a Roma in Largo Chigi n. 9,

Formula proposta economica di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale degli Assistenti Sociali, sulla base delle norme e condizioni contenute nel capitolato tecnico - Allegato A - del 29/07/2015.

Copertura individuale in relazione all'attività di Assistente Sociale e Assistente Specialista, sia professionista e/o pubblico dipendente, regolarmente iscritto all'albo ai sensi delle Leggi 84/93 e 328/2001 e successive modifiche.

Le prestazioni saranno rese o svolte in località diverse in relazione alla residenza degli iscritti all'Albo.

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate fino ai massimali sotto esposti:

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

MASSIMALI

- **€ 1.000.000 UNICO** per sinistro e per anno assicurativo, compresa "Colpa grave"
- **€ 150.000** per danni puramente pecuniari, in caso di sinistro che comporti puramente danni pecuniari verrà applicato uno scoperto del 10% con un minimo di € 250,00 ed un massimo di € 2.500,00

POLIZZA DI TUTELA LEGALE

MASSIMALE

- **€ 15.000** per sinistro, con il limite di € 30.000 per anno assicurativo per singolo aderente.

PREMIO LORDO ANNUO pro-capite (tasse incluse) € 75,00



Giustalla

[Signature]

Relativamente alla **componente RC professionale**, a maggior precisazione e deroga delle condizioni contrattuali, si prende atto tra le parti delle seguenti integrazioni:

- **Massimale:** 1.000.000 per anno, con un sottolimito di 150.000 euro per sinistro e per anno per le perdite pecuniarie;
- **Regime temporale:** claims made con pregressa illimitata e possibilità di prorogare la garanzia per dieci anni in caso di cessazione attività dietro versamento di un premio in unica soluzione pari a due volte l'ultimo premio annuo pagato;
- **Estensione territoriale:** sinistri verificatisi in Europa
- **Estensioni automaticamente operanti:**
 - attività professionale svolta anche in occasione di calamità naturali o situazioni di emergenza;
 - fatti commessi da collaboratori della cui opera si avvalga per lo svolgimento della sua attività professionale;
 - violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
 - perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti a furto, rapina, incendio.

Si allega il modello 5001ASSO/FI Ed. 12/2013, in caso di accettazione della nostra proposta tale modello verrà aggiornato con integrazioni e modifiche come su esposte.

SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
AGENZIA PRINCIPALE ROMA TRITONE
AGENTE CAPO PROCURATORE
ANTONELLO GIORDANO

